

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO - RIFUGIO DEL COMUNE DI SALUGGIA

Premesso che

tra il Comune di Saluggia (nel seguito detto "Comune") e l'Associazione di Volontariato "Amici degli Animali", con sede in Saluggia, P.za Municipio 17 (nel seguito detta "Associazione"), è stata stipulata in data 20 Luglio 1996 una Convenzione per la progettazione, costruzione e gestione di una Struttura adibita a Canile sanitario e Rifugio ai sensi della Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991 (nel seguito detta "Convenzione");

è in fase di ultimazione la costruzione della suddetta Struttura che è situata in frazione Sant'Antonino del Comune di Saluggia, in via Redipuglia s.n.c., nei pressi del Cimitero, al F. 22, mappale n. 12;

al punto 10 della Convenzione viene stabilito che verrà redatto dalle parti ed approvato un apposito regolamento per la realizzazione e la gestione dell'intera Struttura;

si definisce il seguente testo di Regolamento.

Art. 1 - Definizioni

Cane randagio: cane in libertà del quale non è possibile individuare il proprietario o il proprietario sia deceduto senza eredi

Cane vagante: cane in libertà del quale è individuabile il proprietario, per conoscenza o perchè tatuato

Cane di proprietà: cane il cui proprietario è certo

Gatti in libertà: gatti senza proprietario che vivono liberi individualmente o in colonie e che la legge 281/91 all'art. 2 e la LR 34/93 all'art. 12 prevedono che debbano rimaner tali

Canile sanitario: si intende la parte di Struttura composta da tre box singoli comprese le relative aree esterne di pertinenza e dal locale ambulatorio, ai sensi dell'art. 3 del DPGR 4359/93 (Regolamento di attuazione della LR 34/93 "Tutela e controllo degli animali da affezione")

Rifugio: si intende la parte di Struttura composta dal box di isolamento singolo, da due box multipli con capienza massima di otto posti, comprese le relative aree esterne di pertinenza, dal locale cucina e dal ripostiglio per detersivi, disinfettanti e attrezzatura relativa, ai sensi dell'art. 5 del DPGR citato al punto precedente

Zona di sguinzagliamento: si intende l'area recintata insistente sulla proprietà comunale censita al F. 22 mappale n. 12 del Comune di Saluggia

Struttura: è composta dal Canile sanitario e dal Rifugio, la relativa area di pertinenza adibita a zona di sguinzagliamento, nonchè l'area verde circostante piantumata

Art. 2 - Proprietà della Struttura

L'intera Struttura è di proprietà comunale e si intende oggetto del presente regolamento

Art. 3 - Uso e gestione della Struttura

La Struttura, in generale, sarà utilizzata dall'Associazione per i seguenti scopi:

- attività di ricovero e mantenimento di cani abbandonati, randagi o vaganti, ritrovati sul territorio comunale. per il ricovero temporaneo di gatti abbandonati non autosufficienti o di gatti in libertà di colonie feline nel territorio di Saluggia bisognosi di cure o di sterilizzazione, e in generale per tutti gli adempimenti che risultano a carico del Comune ai sensi della Legge 281/91 e LR 34/93.
- attività di ricovero e mantenimento temporaneo di cani di proprietà di persone bisognose, irreperibili o decedute, residenti nel Comune di Saluggia

In particolare:

1) nel Canile sanitario, verranno ospitati per il periodo di osservazione sanitaria di sessanta giorni (ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 14 Ottobre 1996) i cani catturati per l'osservazione sanitaria, la registrazione



[Handwritten signature]

segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio Veterinario della A.S.R n. 7 (come previsto dall'art.3 del Regolamento Regionale DPGR 4359/93);

2) nel Rifugio saranno ospitati i cani che hanno superato il periodo di osservazione sanitaria sopra citato e che risultano senza proprietario (ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale DPGR 4359/93); per il loro ingresso nel Rifugio sarà tenuto, a cura dell'Associazione un apposito registro di carico e scarico (ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento regionale);

nel caso che vi sia disponibilità di posti, nel Rifugio potranno essere temporaneamente custoditi cani di proprietà (regolarmente vaccinati e tatuati) a pagamento, come previsto dall'articolo 2.12 della Legge 281/91, con riscossione delle somme da parte dell'Associazione a titolo di contributo e risarcimento spese alla stessa; tale attività dovrà essere interrotta nel caso sopravvengano necessità di ospitare cani abbandonati, randagi o vaganti. La tariffa massima per l'ospitalità ed il mantenimento è fissata in lire settemila al giorno per ogni cane e sarà aggiornata con delibera della Giunta Comunale allo scadere della Convenzione;

tutta l'attività dell'Associazione per la gestione del Rifugio sarà documentata con una apposita relazione annuale da inviarsi al Comune e alla ASR n. 7, nella quale sarà anche indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti a privati.

Art. 4 - Capienza

La capienza del Canile sanitario è di tre posti, anziché di quattro come a suo tempo previsto nella Convenzione, a causa di esigenze costruttive emerse in corso d'opera e condivise dalla Direzione Lavori del Comune.

La capienza del Rifugio è di otto posti massimi (fatta salva la eventuale incompatibilità fra soggetti ospitati nello stesso box), oltre ad un posto nel box di isolamento.

Qualora siano rinvenuti sul territorio comunale cani randagi o vaganti e non vi sia più posto nel Canile, tali animali saranno inviati, previo il necessario trattamento di profilassi veterinaria obbligatoria ed eventuale tatuaggio, presso una Struttura privata dove rimarranno, a spese del Comune, per il tempo strettamente necessario ad essere immessi nella Struttura comunale. A tale scopo il Comune individua preventivamente la Struttura privata più idonea e conveniente. Il relativo trasporto avverrà di norma con l'utilizzo di automezzi di proprietà del Comune condotti da Personale comunale o da Volontari specificamente autorizzati dal Comune, e, in casi eccezionali, con l'utilizzo di automezzi privati dei Volontari

Art. 5 - Servizio di cattura

Il servizio di cattura degli animali vaganti o randagi nel territorio comunale sarà garantito 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno con reperibilità telefonica dei volontari dell'Associazione che verrà preventivamente comunicata all'Ufficio di Polizia Municipale ed affissa all'esterno della Struttura.

L'intervento potrà avvenire su iniziativa diretta dell'Associazione oppure essere richiesto dalla Polizia Municipale, dal Servizio Veterinario della ASR n. 7, dai Carabinieri, dalla Polizia. I Cittadini invece potranno rivolgersi agli Uffici della Polizia Municipale, oppure, al di fuori dell'orario di apertura di tali Uffici, richiedere l'intervento direttamente al numero di reperibilità dell'Associazione.

L'intervento di cattura sarà realizzato al più presto, e comunque entro un tempo massimo di sei ore dalla chiamata, ad opera dei volontari a ciò specificamente addestrati e autorizzati ed ai quali sarà fornita da parte del Comune adeguata attrezzatura (guanti, lacci, collari, ecc.) ad esclusione dei casi di animali mordaci pericolosi per i quali i volontari intervenuti sul posto provvederanno a richiedere tramite il Comune (oppure direttamente nei giorni festivi o in orario notturno) l'intervento del Servizio Veterinario dell'ASR con il quale collaboreranno per quanto possibile.


L'Associazione provvederà a registrare su apposito registro di carico e scarico i dati identificativi di ogni animale immesso nel Canile sanitario ed a informarne, direttamente o tramite il Comune, il Servizio Veterinario dell'ASR per la richiesta degli interventi obbligatori di profilassi veterinaria.

Il trasporto avverrà di norma con l'utilizzo di automezzi di proprietà del Comune condotto da Personale comunale o da Volontari specificamente autorizzati dal Comune, e, in casi eccezionali, con l'utilizzo di automezzi privati dei Volontari.

Art. 6 - Mantenimento degli animali

Gli alimenti necessari per il mantenimento degli animali nel Canile saranno acquistati dal Comune in base alle indicazioni dell'Associazione, mentre per quelli necessari per gli altri animali presenti nella Struttura provvederà l'Associazione a proprie spese.

La somministrazione degli alimenti in tutta la Struttura sarà effettuata a cura dei volontari dell'Associazione.



Art. 7 - Assistenza Sanitaria al Canile e al Rifugio

Per il funzionamento del Canile, l'Assistenza sanitaria sarà effettuata, per tutti i necessari interventi di profilassi veterinaria obbligatoria, dal Servizio Veterinario della ASR n. 7, il quale vi provvederà con propria attrezzatura e propri materiali; per quanto esula dalle competenze del Servizio Veterinario, l'assistenza sanitaria sarà effettuata a spese del Comune.

Per il funzionamento del Rifugio l'assistenza sanitaria sarà effettuata a spese dell'Associazione che provvederà a nominare un medico veterinario libero professionista che garantirà l'assistenza zoiotrica.

Art. 8 - Direttore della Struttura

Il Direttore delle attività che verranno svolte presso la Struttura sarà nominato o revocato dall'Associazione con comunicazione scritta al Comune.

Art. 9 - Accesso alla Struttura

Potranno avere accesso alla Struttura i Volontari dall'Associazione, e i Terzi autorizzati dall'Associazione negli orari stabiliti dalla medesima.

Art. 10 - Manutenzione della Struttura

Per quanto riguarda il Canile, la manutenzione ordinaria, comprese le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione, sarà effettuata dall'Associazione, con l'uso di materiali acquistati dal Comune, mentre per la manutenzione straordinaria provvederà direttamente il Comune, sia per la manodopera sia per i materiali.

Per quanto riguarda il Rifugio, la manutenzione ordinaria, comprese le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione, sarà effettuata dall'Associazione, con l'uso di materiali acquistati dall'Associazione stessa, mentre per la manutenzione straordinaria provvederà direttamente il Comune, sia per la manodopera sia per i materiali.

Per quanto riguarda tutta la rimanente parte della Struttura (aree verdi, area di sguinzagliamento, recinzione, strada di accesso, parcheggi, impianto fognario, acquedotto, linea elettrica, illuminazione esterna, ecc), per la manutenzione ordinaria e straordinaria provvederà direttamente il Comune, sia per la manodopera sia per l'acquisto dei materiali.

Saranno inoltre a carico del Comune le operazioni di prelievo delle acque nere e il loro conferimento in depuratore, la raccolta dei rifiuti, l'eventuale derattizzazione, ecc.

Per tutte le necessità di interventi o di materiali precedentemente indicate, l'Associazione avrà cura di informare tempestivamente il competente Servizio Tecnico del Comune il quale vi provvederà sollecitamente.

Art. 11 - Fornitura di elettricità, acqua, gas


Per il funzionamento dell'intera Struttura, la fornitura di energia elettrica, acqua potabile e gas sarà a carico del Comune.

Art. 12 - Smaltimento Cadaveri Animali

I cadaveri degli animali deceduti durante il periodo di ospitalità presso la Struttura, saranno smaltiti a cura dell'Associazione e a spese del Comune; l'eventuale trasporto avverrà di norma con l'utilizzo di automezzi di proprietà del Comune condotti da Personale comunale o da Volontari specificamente autorizzati dal Comune, e, in casi eccezionali, con l'utilizzo di automezzi privati dei Volontari.

Art. 13 - Responsabilità

La Associazione si assume la responsabilità della custodia e del benessere degli animali dal momento del loro ingresso nella Struttura fino al momento della loro restituzione al proprietario oppure all'affidamento ad un nuovo proprietario.



Art. 14 - Garanzie Assicurative

Il Comune provvederà a stipulare a suo carico ed a favore della Associazione adeguate polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie dei volontari connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'importo dei massimali per la durata della Convenzione sono fissati come di seguito:

- 1) Responsabilità civile verso terzi per danni alle persone e alle cose per danni causati dai volontari e dagli animali nelle fasi di cattura, trasporto e custodia: massimale unico lire 2.000.000.000.
- 2) Morte dei volontari a seguito di infortunio o malattia connessi alla attività oggetto della Convenzione: lire 30 milioni per persona
- 3) Invalidità permanente dei volontari a seguito di infortunio o malattia connessi alla attività oggetto della Convenzione: lire 60 milioni per persona
- 4) RICOVERO OSPEDALIERO PER malattia dei volontari connessi alla attività oggetto della Convenzione: L. 30 MILA GIOIJO
- 5) RICOVERO OSPEDALIERO PER INFORTUNIO DEI VOLONTARI CONNESSI ALLA ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE: L. 30 MILA GIOIJO

Art. 15 - Ispezioni e controlli

Il Comune e la ASR potranno disporre ispezioni e controlli in qualunque momento anche senza preavviso, sia al Canile sia al Rifugio.

Art. 16 - Affidamenti

I cani ospitati nella Struttura per i quali non sia stato identificato il proprietario potranno essere gratuitamente affidati, temporaneamente oppure definitivamente, ad insindacabile parere dell'Associazione, a privati che offrano garanzie di buon trattamento, ai sensi di quanto specificato all'art. 1 del Decreto del Ministro della Sanità del 14 Ottobre 1996.

L'Associazione provvederà ad effettuare controlli sugli animali affidati, riservandosi la facoltà di revocare, a sua discrezione, l'affidamento, trasportando l'animale nuovamente presso il Rifugio.

Art. 17 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i Cittadini sarà deferita al giudizio del Sindaco, mentre ogni questione che insorgesse tra il Comune e l'Associazione, in ordine all'adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione, sarà deferita al giudizio di una terna di esperti nominati uno dal Comune, uno dall'Associazione e uno dal Servizio Veterinario Regionale.

Art. 18 - Revisione del Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato o integrato nel caso il Comune e l'Associazione rilevassero concordemente la necessità di farlo.



Giulio Uccini